



MODULO RICHIESTA RATEAZIONE
(Mod. 01/R del 02/01/2020 – Parma Gestione Entrate S.p.A.)

Ufficio

Nome e Cognome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Email/PEC: _____

- in proprio (persone fisiche);
- in qualità di delegato dal/la sig./ra
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
..... codice fiscale/Partita IVA

N.B. Allegare copia del documento di identità del richiedente

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che Parma Gestione Entrate S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

RICHIEDE

la dilazione delle somme indicate nei seguenti atti:

N. _____

Potrà essere richiesto un numero di rate rispettando quanto disposto dal Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali:

- da 100,01 a 3.000,00 euro fino a 12 rate mensili
- da 3.000,01 a 15.000,00 euro fino a 36 rate mensili
- da 15.000,01 a 30.000,00 euro fino a 48 rate mensili
- oltre 30.000,01 euro fino a 72 rate mensili

Non potranno essere concessi piani rateali per importi fino ad euro cento (€ 100,00).

L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad euro cento (€ 100,00).

Per le persone fisiche quando il debito è superiore a euro cinquemila (€ 5000,00) la rateizzazione è concessa solo documentando lo stato di temporanea difficoltà economico/finanziaria con la presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La rateizzazione non può essere concessa per ISEE superiore ad € 30.000.

RICHIEDE ALTRESÌ

che l'importo complessivo di euro venga suddiviso per un numero di rate pari a

Il piano dovrà essere inviato alla scrivente Parma Gestione Entrate o tramite mail all'indirizzo rate.coattivo@parmagestioneentrate.it o al numero di FAX 0521 035980;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata. (barrare solo in caso di richiesta da parte di tutore/ditta/società/ente/associazione)

E' consapevole che la presente istanza perde efficacia e si considererà non presentata nel caso in cui l'interessato non provveda al ritiro del piano rateale nel termine indicato. Il richiedente rinuncia all'impugnazione degli atti per cui viene presentata istanza di rateazione.

E' consapevole altresì che la decadenza del beneficio concesso avverrà automaticamente nei seguenti casi:

- **mancato ritiro del piano accordato e del conseguente pagamento della prima rata;**
- **mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.**

La decadenza comporterà l'obbligo di pagare la somma rimanente in un'unica soluzione, al fine di evitare l'attivazione di procedure esecutive e/o cautelari previste dalla legge con addebito di sanzioni, interessi e spese anche legali, secondo le disposizioni di cui al titolo II del D.P.R. 602/73 e modifiche successive.

N.B. Allegare copia del documento di identità del richiedente.

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

**Istanza di sospensione del fermo amministrativo di veicoli**

(Da compilare solo in presenza di atti di fermo amministrativo presenti nel piano rateale)

Il/La sottoscritto/a..... codice fiscale

 in proprio (persone fisiche); in qualità di titolare/representante legale/tutore/curatore/delegato del/della
codice fiscale**a seguito del regolare pagamento della prima rata¹ del piano di rateazione accordato****CHIEDE**

A codesto Concessionario della Riscossione il rilascio del provvedimento di sospensione del Fermo Amministrativo disposto sul seguente veicolo di Sua proprietà:

Tipo	Marca e modello	Targa

 Allega fotocopia delle quietanza/bollettino di versamento attestante il pagamento della prima rata del piano di rateazione (solo per pagamenti non effettuati presso gli sportelli di Parma Gestione Entrate S.p.A.)**Si precisa che l'annotazione della sospensione del fermo verrà eseguita telematicamente d'ufficio, previo esibizione del pagamento effettuato della prima rata.**_____
(Luogo e data)_____
(Firma leggibile)**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Articolo 13, del GDPR 2016/679)

Parma Gestione Entrate S.p.A. titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di rateizzazione ovvero di estensione o di proroga della medesima da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui al GDPR 2016/679, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del Dlgs n. 112/1999. Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. La società potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione. L'informativa completa potrà essere reperita sul sito www.parmagestioneentrate.it.

¹Decreto del Presidente della Repubblica n.602/1973, art.19, comma 1-quater. "Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o di fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta. Fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto delle stesse e, in caso di accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata l'istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia resi dichiarazioni positive o non sia stati già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.